



COMUNE DI BUCCINO

*Provincia di Salerno*

\*\*\*

# "Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo"

## SIAD

*- Strumento integrato al P.U.C. -*

- Art. 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 -
- Art. 13, L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 -
  - L. n. 3 aprile 2007 n. 40 -
  - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 -
- Art.49 comma 4-bis, legge 30 luglio 2010 n.122-

## **Regolamento delle Attività Commerciali**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 21 del 01.12.2010.-**  
**VISTATO PER CONFORMITA' REGIONALE, ad eccezione di quanto regolamentato dal comma 1 dell'art. 11,**  
**con Decreto Dirigenziale n. 650 del 30.12.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 3 gennaio 2011.**

## **INDICE**

- Art. 1** – *Attività soggette al presente regolamento*
- Art. 2** – *Modelli per comunicazioni e autorizzazioni*
- Art. 3** – *Definizione di superficie di vendita*
- Art. 4** – *Ampliamento della superficie di vendita*
- Art. 5** – *Tipologia di esercizi commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa*
- Art. 6** – *Zonizzazione e linee di programmazione*
- Art. 7** – *Requisiti per l'esercizio di attività commerciale*
- Art. 8** – *Attività all'ingrosso*
- Art. 9** – *Esercizio congiunto di vendita al dettaglio e all'ingrosso*
- Art. 10** – *Aggiornamento delle autorizzazioni*
- Art. 11** – *Preposto alla vendita di generi alimentari*
- Art. 12** – *Esercizi di panificazione e vendita dei prodotti di propria produzione*
- Art. 13** – *Esercizi di vicinato*
- Art. 14** – *Effetti della S.C.I.A. per gli esercizi di vicinato*
- Art. 15** – *Poteri di verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività*
- Art. 16** – *Subingresso nell'esercizio dell'attività per gli esercizi di vicinato*
- Art. 17** – *Affidamento in gestione del reparto*
- Art. 18** – *Centri storici*
- Art. 19** – *Medie strutture di vendita*
- Art. 20** – *Ambiti territoriali di possibile insediamento delle medie strutture di vendita*
- Art. 21** – *Modulistica per le medie strutture di vendita*
- Art. 22** – *Medie strutture di vendita: procedura per struttura esistente e conforme che non necessiti di interventi di natura edilizia*
- Art. 23** – *Effetti della presentazione dell'istanza di autorizzazione per le medie strutture di vendita*
- Art. 24** – *Domande concorrenti – criteri di priorità*
- Art. 25** – *Concessioni edilizie e autorizzazioni per le medie strutture di vendita che necessitano di interventi di nuova edilizia, di manutenzione, risanamento, ristrutturazione, ampliamento o cambi di destinazione d'uso*
- Art. 26** – *Parcheggi*

- Art. 27** – *Subingresso nell'esercizio dell'attività per le medie strutture di vendita*
- Art. 28** – *Trasferimento di sede della struttura*
- Art. 29** – *Apertura di medie strutture di vendita per effetto di accorpamenti o concentrazioni*
- Art. 30** – *Ampliamento della superficie per le medie strutture di vendita*
- Art. 31** – *Aggiunta di settore merceologico*
- Art. 32** – *Autorizzazioni comunali costituenti atto dovuto*
- Art. 33** – *Preposto alla vendita di generi alimentari*
- Art. 34** – *Sospensione dell'attività*
- Art. 35** – *Cessazione dell'attività*
- Art. 36** – *Gestione reparto pro-tempore*
- Art. 37** – *Vendita stagionale, temporanea, occasionale*
- Art. 38** – *Vendite nelle fiere campionarie e mostre*
- Art. 39** – *Orari di vendita*
- Art. 40** – *Sospensione dell'attività*
- Art. 41** – *Operatori extracomunitari*
- Art. 42** – *Destinazione d'uso relativa ai locali adibiti ad attività mista*
- Art. 43** – *Vendita effettuata da imprese artigiane e/o industriali*
- Art. 44** – *Vendita effettuata da produttori agricoli singoli o associati*
- Art. 45** – *Attività abusiva di esercizi di vicinato*
- Art. 46** – *Forme speciali di vendita*
- Art. 47** – *Vendite straordinarie*
- Art. 48** – *Disposizioni comuni alle vendite straordinarie*
- Art. 49** – *Commercio di cose antiche o usate*
- Art. 50** – *Commercio di prodotti soggetti a norme speciali*
- Art. 51** – *Vendita congiunta di prodotti appartenenti ai due settori*
- Art. 52** – *Distribuzione di farmaci*
- Art. 53** – *Monitoraggio della rete distributiva: I compiti del comune*
- Art. 54** - *Sanzioni*

### *Art. 1 - Attività soggette al presente regolamento.*

Sono assoggettate alle norme del presente regolamento le attività di commercio su aree private in sede fissa così come disciplinate dal Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998, dalla Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2000, dalla Legge n.40 del 3 aprile 2007 e dal D.lgs. n.59 del 26 marzo 2010.

Il presente regolamento viene adottato in applicazione a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 1/2000; esso è lo strumento di intervento per l'apparato distributivo e costituisce strumento integrato al P.U.C..

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2000, allegato A, il Comune di Buccino (SA) appartiene all'area funzionale n. 11 "*Piana del Sele*" e, ai sensi dell'art. 1 della stessa Legge Regionale, viene ricompreso nella classe 4.

## **PARTE I COMMERCIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA**

### *Art. 2 - Modelli per comunicazioni e autorizzazioni.*

Per le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni previste dal presente regolamento devono essere utilizzati gli appositi modelli pubblicati sulla G.U. n. 294 serie Generale del 18 dicembre 2000 e deliberati dalla Conferenza Unificata istituita dall'art. 8 del D. Lgs. 28 Agosto 1997, n. 281 (*Deliberazione del 12 ottobre 2000 "Definizione dei contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, da adottare ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo medesimo"*), opportunamente adeguati alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 49, comma 4-bis, della Legge 30.7.2010 n. 122.

La modulistica deve essere compilata secondo le istruzioni adottate con Circolare dal "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". I modelli e la circolare esplicativa sono disponibili presso gli uffici comunali.

Le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e le richieste di autorizzazione formulate su modelli non conformi a quelli pubblicati in G.U. o, comunque, non adeguati alle disposizioni del D.Lgs. 59/2010 e dell'art. 19 della Legge 241/90, come sostituito dall'art.49, comma 4-bis, della Legge 30.7.2010 n. 122, sono irricevibili e dovranno essere riproposte dagli interessati sui modelli conformi.

### *Art. 3 - Definizione di superficie di vendita.*

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico. Nel determinare la superficie di vendita si tiene conto, anche, delle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, uffici e servizi e qualsiasi altra area comunque chiusa al pubblico o in cui non vi siano merci in esposizione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 1/2000, la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (*per es. auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiale per l'edilizia*) è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

### *Art. 4 - Ampliamento della superficie di vendita.*

Fatto salvo sempre il rispetto della normativa tecnico-urbanistica ed igienico-sanitaria, l'ampliamento della superficie sino ai limiti dimensionali massimi previsti per ciascuna tipologia di esercizio commerciale è sempre ammessa.

### *Art. 5 - Tipologia di esercizi commerciali al dettaglio su aree private in sede fissa.*

Sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. destinati al commercio su aree private in sede fissa.

Sono medie strutture di vendita inferiori per prodotti extraalimentari quelle aventi una superficie netta di vendita superiore a 150 mq. e fino a 900 mq. destinati al commercio su aree private in sede fissa.

Sono medie strutture di vendita inferiori per prodotti alimentari quelle aventi una superficie netta di vendita superiore a 150 mq. e fino a 900 mq. destinati al commercio su aree private in sede fissa.

Sono medie strutture di vendita superiori per prodotti extraalimentari quelle aventi una superficie netta di vendita superiore a 900 mq. e fino a 1.500 mq. destinati al commercio su

aree private in sede fissa.

Sono medie strutture di vendita superiori per prodotti alimentari quelle aventi una superficie netta di vendita superiore a 900 mq. e fino a 1.500 mq. destinati al commercio su aree private in sede fissa.

#### *Art. 6 - Zonizzazione e linee di programmazione.*

Il presente regolamento costituisce "adeguamento" degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, così come inteso ed esplicitato nella nota dell'Assessore Attività Produttiva, Industria, Artigianato, Fonti Energetiche, Cooperazione, Commercio, Imprenditoria Giovanile, "Direttive afferenti problematiche d'urbanistica commerciale ed adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita", Prot. 713/SP del 12/10/2000.

Il Comune di Buccino, procedendo all'"Adeguamento" degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, prevede che la localizzazione di aree con funzione commerciale avvenga nelle zone omogenee identificate nello strumento urbanistico come **D**; in tali aree è possibile l'insediamento di medie strutture di vendita inferiori e superiori, così come identificate dimensionalmente nell'art. 2 della L.R. 1/2000. In particolare, si prevede che nelle suddette zone **D** sia possibile l'insediamento di medie strutture di vendita inferiori, alimentari ovvero extraalimentari, fino ad esaurimento dell'area disponibile, ciascuna di superficie compresa tra i 150 mq ed 900, e l'insediamento di medie strutture di vendita superiori, alimentari ovvero extraalimentari, fino ad esaurimento dell'area disponibile, ciascuna di superficie compresa tra i 900 mq ed i 1.500 mq.

Nell'ambito del Comune di Buccino non è prevista alcuna area d'insediamento per le seguenti tipologie, così come individuate nell'art. 2 della L. R. 1/2000: G1 A/M (*Ipermercati*) - G1 E (*Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari*) - G2 CQ (*Centri commerciali di quartiere ed interquartiere*) - G2 CI (*Centri Commerciali inferiori*) - G2 CS (*Centri Commerciali superiori*) - G ACP (*Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali*), allo scopo di salvaguardare il libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali delle attuali strutture di vendita esistenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della L. R. 1/2000, per i titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71 per tabelle non alimentari, viene fatta salva la possibilità di costituire e di richiedere l'apertura di una struttura di vendita sotto forma di centro commerciale non alimentare, secondo i criteri indicati nello stesso art. 3, c. 4.

In tutte le zone del P.U.C. è consentita l'apertura di esercizi di vicinato.

I nuovi insediamenti di medie strutture di vendita inferiori o superiori sono possibili solo nelle

sopra individuate aree a specifica destinazione. In queste aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato.

Nelle aree con destinazione compatibile con le attività di vendita all'ingrosso è permessa l'attività congiunta di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

La disciplina relativa alla localizzazione delle strutture di vendita avviene nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili così come previste negli strumenti urbanistici, tenuto conto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali.

In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 della L.R. 1/2000 e dai vigenti strumenti di programmazione urbanistica e dal Regolamento edilizio, nelle zone omogenee del p.u.c. di tipo A e B, secondo quanto previsto dal D.M. LL.PP. del 2 aprile 1968, n. 1444, allo scopo di favorire l'insediamento di attività commerciali e l'ampliamento ed il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona, è consentito procedere al cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti.

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 della L.R. 1/2000, nelle zone omogenee del p.u.c. di tipo A e B, come disciplinate dal D.M. LL.PP. del 2 aprile 1968, n. 1444, è possibile procedere all'ampliamento della cubatura esclusivamente allo scopo del recupero di locali esistenti sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.

Il rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria, avverrà in via contestuale al rilascio dell'autorizzazione se necessaria.

Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso e corrispondente certificato di agibilità.

Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n. 47 del 1985, n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003 e s.m.i..

#### *Art. 7 - Requisiti per l'esercizio di attività commerciale.*

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 114/98, l'attività commerciale può essere svolta:

- all'ingrosso;
- al dettaglio (*o al minuto*).

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori:

- alimentare;
- non alimentare.

In particolare, per il settore non alimentare è richiesto il solo possesso dei requisiti "*moralità*" o di "*onorabilità*" oltre la disponibilità di locali idonei sia sotto l'aspetto edile-urbanistico che igienico sanitario.

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la



pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Per il settore alimentare è richiesto il possesso dei requisiti "*morali*" e dei requisiti "*professionali*" oltre alla disponibilità di locali idonei sia sotto l'aspetto edile-urbanistico che igienico sanitario, delle autorizzazioni sanitarie necessarie ed il rispetto della normativa sull'autocontrollo (*HCCP*) per la commercializzazione di determinati prodotti alimentari secondo quanto previsto dal D. Lvo. 155/97 e s.m.i..

Il Comune provvede ad accertare la sussistenza di tali requisiti attraverso la richiesta d'ufficio del certificato penale al casellario giudiziale, accertamenti ex art. 10 bis L. 575/65 (*antimafia*)

attraverso la consultazione degli elenchi tenuti dalla C.C.I.A.A. e/o per il tramite della Questura, accertamenti d'ufficio ex art. 71 D.P.R. 445/2000, verifica delle autodichiarazioni rilasciate dagli interessati ex art. 18 L. 241/90.

#### *Art. 8 - Attività all'ingrosso.*

Per l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso così come definite all'art. 4 del D.lgs. 114/98 - occorre possedere i requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010.

Per l'avvio dell'attività all'ingrosso non è prevista nè la comunicazione al Comune, nè l'autorizzazione, è sufficiente presentare la domanda di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio, vale a dire alla C.C.I.A.A. della provincia di ubicazione dell'esercizio, entro un mese dall'inizio dell'attività, così come previsto dal DPR 581/95 e s.m.i..

Alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti provvede lo stesso ufficio del Registro delle Imprese.

Al Comune compete la verifica dei requisiti strutturali (*tecnico-urbanistici, igienico-sanitari*).

Gli esercenti l'attività di vendita all'ingrosso possono, a partire dal 24-4-1999, vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare o non alimentare per il quale erano iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio nel quale l'iscrizione avveniva per categoria di prodotti ovvero erano iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, se esercitano l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carne ed ittici.

#### *Art. 9 - Esercizio congiunto di vendita al dettaglio e all'ingrosso.*

E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti attività alla data del 24 aprile 1999.

Tale divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;

- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto moto cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami;

In queste ipotesi di esercizio congiunto di vendita all'ingrosso ed al dettaglio non è possibile cedere o trasferire separatamente le attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio.

#### *Art. 10 - Aggiornamento delle autorizzazioni.*

Coloro i quali alla data del 24-4-1998, data di pubblicazione del D.Lvo. 114/98, erano titolari di autorizzazioni per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, a prescindere dalla superficie di vendita dell'esercizio, restando salvo in ogni caso il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per gli specifici settori merceologici. Tale facoltà non si applica ai soggetti titolari dell'autorizzazione per le seguenti tabelle speciali: farmacie, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie); impianti di distribuzione di carburanti (benzinai). Costoro potranno vendere soltanto i prodotti contenuti nelle relative tabelle indicate nell'allegato 9 del D.M. 375/88, a meno che non siano titolari anche di autorizzazione alla vendita di prodotti di altra tabella, nel qual caso hanno titolo a vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente alla medesima o alle medesime tabelle.

#### *Art. 11 - Preposto alla vendita di generi alimentari.*

*Per le ditte individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare dell'esercizio.* (comma stralciato e disapplicato, in conformità al D.D. n. 650 del 30.12.2010, recante: "L.R. 1/2000 – Visto di conformità regionale allo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo del Comune di Buccino (Sa)", con Delibera del C.C. n. 4 del 21.03.2011).

Per le forme societarie, il possesso di uno dei requisiti "professionali" per il settore alimentare, di cui al comma 6 dell'art.71 del D.Lgs. 59/2010, è richiesto con riferimento al legale rappresentante (titolare o amministratore e/o delegato) o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, che deve risultare designata con apposito atto. Non può essere nominato un medesimo preposto per più società.

*Art. 12 - Esercizi di panificazione e vendita dei prodotti di produzione propria.*

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata:

- dalla copia della dichiarazione finalizzata alla registrazione dell'attività agli effetti igienico-sanitari ai sensi del *Reg. (CE) n. 852/2004* e della *Deliberazione della G.R. della Campania n. 797 del 16.06.2006*;
- dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali;
- nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito;
- da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti, di cui all'art. 19, c. 1, primo periodo, della L. 241/90, corredate dagli elaborati tecnici necessari (*planimetria dei locali in scala 1:100, con l'indicazione degli impianti, delle attrezzature e della destinazione degli ambienti, corredata da una relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, dei locali, degli impianti/attrezzature – caratteristiche e numero dei forni, tipo di alimentazione, superficie di cottura e capacità produttiva giornaliera – recante indicazioni circa il rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, approvvigionamento idrico, smaltimento dei rifiuti e delle norme relative alla prevenzione incendi*).

E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 1 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con osservanza delle prescrizioni igienico – sanitarie.

I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **TITOLO I ESERCIZI DI VICINATO**

### *Art. 13 - Esercizi di vicinato.*

Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune di Buccino, ai sensi dell'art. 19, della legge 7/8/1990, n. 241:

- l'apertura;
- il trasferimento di sede;
- l'ampliamento della superficie di vendita, sino al limite massimo previsto per gli esercizi di vicinato pari a 150 mq;
- la riduzione della superficie di vendita;
- il subingresso nella gestione o nella proprietà per atto tra vivi o mortis causa;
- la variazione del settore merceologico;
- la cessazione dell'attività (*preventiva o contestuale e mai successiva*).

Nella segnalazione certificata di inizio attività l'interessato deve dichiarare:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575" (*antimafia*);
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali (*solo per il settore alimentare*) di cui all'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010;
- c) di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio: i regolamenti locali di polizia urbana; i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; i regolamenti edilizi; le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- d) gli estremi del certificato di agibilità dei locali, da riportare nel quadro autocertificazione della S.C.I.A. modello COM 1 in corrispondenza della voce (*Eventuali annotazioni*);
- e) il settore o i settori merceologici, l'esatta ubicazione, la superficie di vendita e quella complessiva dell'esercizio;
- f) l'eventuale rispetto di valutazioni di impatto commerciale o, ricorrendone l'ipotesi, il rispetto di norme speciali per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio (*art. 26 comma 3 del D.Lgs. 114/98*).

Alla S.C.I.A. dovrà essere allegata la copia di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare o legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ne hanno sottoscritto

autocertificazioni e contenuti, e qualora riguardi la vendita dei generi del settore alimentare, la

copia del documento comprovante il possesso del requisito professionale dichiarato;

I cittadini extracomunitari devono allegare alla S.C.I.A. fotocopia del permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo.

Nel caso la S.C.I.A. riguardi la vendita esclusiva di merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (*per es. auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiale per l'edilizia*) la cui superficie di vendita, ai sensi del precedente Art. 3, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva, la S.C.I.A. dovrà essere integrata da:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che l'attività è in fatto limitata alla vendita esclusiva di merci ingombranti, specificandone la natura;
- una planimetria di dettaglio, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e controfirmata dal soggetto che presenta la comunicazione, contenente gli estremi catastali e l'esatta ubicazione dell'immobile, l'indicazione della superficie di vendita non superiore a mq. 150 e della superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva;

Tale documentazione dovrà recare la dicitura: "*Documentazione allegata, quale parte integrante e sostanziale, alla S.C.I.A. datata: gg/mm/aaaa, concernente la vendita esclusiva di merci ingombranti*".

#### *Art. 14 - Effetti della presentazione della S.C.I.A. per gli esercizi di vicinato.*

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie possono essere effettuati immediatamente a partire dalla data dell'effettivo invio della S.C.I.A. allo sportello unico per le attività produttive del Comune di Buccino, fatto salvo sempre il potere di verifica delle dichiarazioni ivi contenute.

#### *Art. 15 - Poteri di verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività*

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Commercio, che provvede d'ufficio a verificare, anche tramite formale richiesta ad altri uffici del Comune, la regolarità e la completezza della S.C.I.A. in particolare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs.n. 59/2010;
- che il locale o i locali nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la diminuzione di superficie d'esercizio, rispettino le prescrizioni del

Regolamento di Polizia Urbana ed Annonaria;

- la conformità alle condizioni stabilite per gli esercizi commerciali dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e dal p.u.c. e che la destinazione d'uso dei locali sia conforme a quella consentita da tali norme;
- la regolarità di quanto segnalato rispetto alle norme relative al settore merceologico, all'ubicazione ed all'ampiezza della superficie di vendita.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, i responsabili adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività (ordine di chiusura dell'esercizio ex art. 22, commi 5 e 6 del D.lgs. 114/98 per commercio abusivo) e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 2, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Per le finalità del presente articolo, il responsabile del procedimento può richiedere, altresì, che la S.C.I.A. venga integrata o normalmente corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti, di cui all'art. 19, c. 1, primo periodo, della L. 241/90, corredate da una planimetria, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, contenente lo schizzo planimetrico di zona, la pianta dettagliata del/i locale/i commerciale/i e dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riguardo alla conformità edilizio urbanistica, all'agibilità ed all'idonea destinazione ed uso.

*Art.16 - Subingresso nell'esercizio dell'attività per gli esercizi di vicinato.*

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vicinato per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59.

Secondo quanto previsto dalla circolare Ministero Industria n. 3467/C del 28.5.1999, nel caso del subingresso, trattandosi di mera modifica soggettiva e non di nuova apertura, il subentrante può continuare l'attività subito dopo aver presentato la comunicazione al Comune. Il cedente deve trasmettere al comune la comunicazione di cessazione al massimo entro il giorno fissato per la cessione dell'azienda.

Viene fatto salvo in ogni caso il potere del responsabile del procedimento di verificare quanto dichiarato nella comunicazione.

Qualora si tratti di subingresso, a causa di morte, di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui al comma 6° dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 entro sei mesi dall'apertura della successione. In tal caso gli eredi sono comunque tenuti a trasmettere la comunicazione al Comune, riservandosi di comunicare i dati relativi ai requisiti professionali in un momento successivo. Il termine può essere prorogato qualora il ritardo non sia imputabile all'interessato.

#### *Art. 17 - Affidamento in gestione del reparto.*

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita, può affidare uno o più reparti, purché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dandone comunicazione alla Camera di Commercio ed al Comune utilizzando il modello COM 3, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 19 della Legge 241/90.

Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve darne comunicazione al Comune. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

#### *Art. 18 - Centri storici.*

Gli insediamenti commerciali nel centro storico non devono alterare le caratteristiche di tali aree, in particolare:

- devono essere evitate insegne di impatto e cromatismo estranei al contesto (*insegne*



*neon in colori sgargianti*);

- devono essere evitate insegne di grandezza superiore alla grandezza della vetrina in cui è posto l'ingresso principale dell'esercizio;
- devono essere preservate le caratteristiche del centro evitando elementi architettonici che siano non compatibili con l'architettura della zona centro e con gli standards di arredo urbano della zona;

a tal fine, la S.C.I.A. degli esercizi di vicinato nel centro storico, ovvero i trasferimenti di esercizio da altra area o zona del Comune nel centro storico, sono sottoposte a controllo da parte dell'ufficio di polizia municipale in particolare con riguardo all'insegna e all'arredo esterno (*sul fronte strada*) dell'esercizio. Sono fatti salvi da tale disposizione gli esercizi già esistenti, i quali nel caso di rinnovo dell'insegna e dell'aspetto sul fronte strada, sono sottoposti a tale normativa.

Ai fini del presente articolo, per centro storico si identifica l'area perimetrata del p.u.c. individuata come zona omogenea "A".

Al fine della tutela del decoro e dell'immagine del centro storico è dichiarato incompatibile l'esercizio, nel suo seno, di attività finalizzate alla di vendita di:

- ❖ articoli sexy ed erotici, usualmente venduti negli esercizi denominati "sexy shop";
- ❖ rottami e materiale di recupero;
- ❖ articoli per l'imballaggio industriale;
- ❖ autoveicoli e simili;
- ❖ motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
- ❖ pneumatici e relativi accessori e ricambi;
- ❖ combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
- ❖ macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria;
- ❖ materiali e componenti meccanici e simili;
- ❖ materiali antincendio e accessori;
- ❖ prodotti chimici;
- ❖ oli lubrificanti;
- ❖ impianti di gas liquido;
- ❖ impianti di condizionamento ed altri similari;
- ❖ imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **TITOLO II MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

### *Art. 19 - Medie strutture di vendita.*

Le medie strutture di vendita consentite nel Comune di Buccino hanno superficie di vendita comprese tra i 150 mq. ed i 900 mq. (*medie strutture di vendita inferiori*) e comprese tra i 900 ed i 1.500 mq. (*medie strutture di vendita superiori*).

In nessun caso può essere superato il limite dimensionale di 1.500 mq.

Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune con domanda presentata utilizzando l'apposito modello ministeriale denominato COM 2, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 19 della L. 241/90:

- l'apertura di nuovi esercizi commerciali;
- la concentrazione;
- il trasferimento di sede;
- l'ampliamento di superficie fino al limite dimensionale stabilito;

Sono soggette a semplice comunicazione al Comune con utilizzo dell'apposito modello ministeriale COM 3, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 19 della L. 241/90:

- il subingresso (*trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte*);
- la riduzione di superficie o di settore merceologico;
- la cessazione dell'attività (*preventiva o contestuale e mai successiva*).

E' consentito il trasferimento, l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione della struttura di vendita di tipo M1 in tutto il territorio comunale, compatibilmente alle specifiche norme urbanistiche.

### *Art. 20 - Ambiti territoriali di possibile insediamento delle medie strutture di vendita.*

Conformemente all'art. 13 della L.R. 1/2000, ed ai criteri di individuazione delle aree per medie strutture di vendita, in particolare considerando la necessità di servire le aree di nuovo insediamento e le zone periferiche del Comune, si prevede che nelle zone del P.U.C. individuate con la sigla **D** possano essere avviate medie strutture di vendita **inferiori**, alimentari

e **non** alimentari, fino ad esaurimento dell'area disponibile, ciascuna di superficie compresa tra i 150 ed i 900 e medie strutture di vendita superiori, alimentari e **non** alimentari, fino ad esaurimento dell'area disponibile, ciascuna di superficie compresa tra i 900 ed i 1.500 mq..

Il rilascio delle autorizzazioni è sempre condizionato al rispetto della destinazione d'uso dei locali e degli standards di parcheggio oltre all'osservanza delle disposizioni urbanistiche.

*Art. 21 - Modulistica per le medie strutture di vendita.*

La domanda di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di categoria deve essere presentata in bollo e con firma non autenticata, da parte del titolare o, nel caso di società, dal legale rappresentante o preposto. Le domande sono presentate al Comune, in duplice originale, esclusivamente sui modelli approvati dalla Conferenza Unificata denominati COM 2, adeguati alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010, e devono contenere le seguenti dichiarazioni:

- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n.59/2010;
- le caratteristiche dell'esercizio (*settore merceologico, ubicazione dei locali, superficie di vendita*);
- il rispetto, relativamente al locale dell'esercizio: dei regolamenti locali di polizia urbana; dei regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; i regolamenti edilizi; le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- di eventuale esistenza dei criteri di priorità previsti dall'art. 7 della L. R. 1/2000 e, ricorrendone l'ipotesi, riguardo al rispetto di norme speciali per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio (*art. 26 comma 3 del D.Lgs. 114/98*).

All'istanza di apertura, concentrazione, trasferimento, ampliamento, accorpamento, redatta secondo le corrispondenti istruzioni ministeriali, deve essere allegata, in cinque esemplari:

- la seguente documentazione minima, così come indicata nell'Allegato B dell'art. 11 della L.R. n. 1/2000:

- a) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- b) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli Aspetti organizzativo-gestionali;
- c) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- d) Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

- e) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;
- f) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni, nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- g) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);
- h) Impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;
- i) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi intermedi;
- j) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisiti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

La documentazione tecnica di cui al *punto f)*, dovrà chiaramente esplicitare:

- 1- la zona omogenea P.U.C. su cui insiste il locale (o i locali);
- 2- la superficie del locale (o dei locali) destinato/i alla vendita e ad altri usi;
- 3- la superficie adibita a parcheggio;
- 4- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
- 5- la destinazione ad uso commerciale del/i locale/i da adibire all'attività di vendita;

alla domanda, nel solo caso di struttura esistente che non necessiti di ulteriori interventi di natura edilizia, dovrà essere allegata copia o autocertificazione dei titoli edilizi, del certificato catastale, del certificato di agibilità e, qualora previsto, del certificato di prevenzione incendi;

k) copia di un documento d'identità, in corso di validità, del richiedente e di eventuali altri soggetti che ne hanno sottoscritto autocertificazioni e contenuti, e qualora riguardi la vendita dei generi del settore alimentare, la copia del documento comprovante il possesso del requisito professionale dichiarato;

Deve essere prodotta al Comune una semplice comunicazione utilizzando il modello approvato dalla Conferenza Unificata denominato COM 3, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010, in caso di:

- subingresso (*trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte*);
- riduzione di superficie o di settore merceologico;
- cessazione dell'attività.

In tali casi il Comune si limita a rilasciare ricevuta su copia della comunicazione, con

indicazione della data di arrivo e del numero di protocollo.

*Art. 22 - Medie strutture di vendita: procedura per struttura esistente e conforme che non necessiti di interventi di natura edilizia*

Della presentazione dell'istanza di autorizzazione indirizzata al Comune ed acquisita al protocollo dell'Ente, l'Ufficio commercio rilascia ricevuta contestualmente ovvero inviandola per posta, indicante l'avvio del procedimento, l'ufficio o/e il funzionario competente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti, la tipologia di procedimento avviato ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio commercio, che può incaricare altre persone nell'ambito della struttura di tale servizio.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, l'Ufficio commercio ne dà comunicazione al richiedente entro 20 gg. dalla data di ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine di conclusione del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolare.

Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (*requisiti morali e/o morali e professionali*) e alla raccolta dei pareri dell'Ufficio Urbanistico-edilizio e dell'Ufficio di Polizia Municipale e, qualora l'attività riguardi la vendita dei generi del settore alimentare, quello della competente U.O. dell'A.S.L..

Tali pareri devono ritenersi favorevolmente acquisiti al decorso di 30 giorni dalla richiesta, senza che l'ufficio interpellato abbia segnalato l'esistenza di motivati impedimenti.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza di autorizzazione, senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta se contenente tutte le indicazioni e tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

Per tutto quanto richiesto in merito alla documentazione da allegare alla domanda si richiama a quanto fin qui esplicitato e all'allegato B dell'art. 11 della L.R. 1/2000.

*Art. 23 - Effetti della presentazione dell'istanza di autorizzazione per le medie strutture di vendita.*

Sono da ritenersi accolte le domande relativamente alle quali non è comunicato, da parte del Comune, provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa (*fa fede il protocollo comunale*). L'accoglimento dell'istanza di autorizzazione comporta che l'interessato possa iniziare l'attività decorso il termine sopra

indicato.

E' fatta salva, in ogni caso, l'ipotesi che successivamente emergano fatti nuovi o elementi nuovi di valutazione e, pertanto, rimane sempre il potere della Amministrazione Comunale di annullare l'autorizzazione formatasi per silenzio-assenso.

Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Il Comune può concedere proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda anche atti autorizzativi di natura edilizia, i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

#### *Art. 24 - Domande concorrenti - criteri di priorità.*

Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, prevedendo le priorità soltanto con riferimento alle ipotesi di domande concorrenti, così come previsto dall'art. 7 della L. R. 1/2000.

Si considerano concorrenti le domande relative allo stesso settore merceologico, pervenute al Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse. L'esame delle domande concorrenti avviene nel rispetto dei criteri di priorità così come previsti dagli articoli 7 e 15, comma 5, della L.R. n.1/2000.

L'istruttoria relativa ad una domanda per l'apertura di una media struttura di vendita si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o, eventualmente, alla maturazione del silenzio-assenso, sempre fatta salva la comunicazione relativa all'esistenza di altre domande concorrenti per le quali si deve procedere a valutazione dei criteri di priorità. In tal caso, il responsabile dell'ufficio commercio dà notizia agli interessati dell'avvenuta presentazione di altre domande concorrenti. In tal caso, il termine dei 90 giorni entro cui il Comune potrebbe pronunciarsi decorre dalla data di presentazione dell'ultima delle domande concorrenti.

#### *Art. 25 - Concessioni edilizie e autorizzazioni per le medie strutture di vendita che necessitano di interventi di nuova edilizia, di manutenzione, risanamento, ristrutturazione, ampliamento o cambi di destinazione d'uso.*

Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, L.R. 1/2000, l'autorizzazione commerciale per l'apertura delle medie strutture di vendita costituisce atto contestuale al rilascio delle

concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione e,

pertanto, l'autorizzazione e la concessione vengono rilasciate in un atto unico. A tal fine, l'autorizzazione deve contenere tutti gli elementi di carattere commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti.

In tali ipotesi, qualora per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di una media struttura di vendita sia necessario il rilascio di un'apposita concessione o autorizzazione edilizia ovvero il preventivo assenso dell'ufficio comunale competente in relazione ad interventi di nuova edificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso, l'interessato può farne richiesta, accompagnata da tutti i documenti previsti dal Regolamento edilizio, contestualmente all'istanza di autorizzazione relativa dell'esercizio commerciale, nella quale si ometterà di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che è da conseguire, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

All'istruttoria del procedimento ed al rilascio contestuale della concessione/autorizzazione edilizia-commerciale, nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, provvede il responsabile dello Sportello Unico, il quale è, peraltro, tenuto alle comunicazioni, adempimenti e verifiche previsti dal precedente art. 22, ed all'invio integrale di copia del provvedimento finale all'Ufficio Commercio.

Il Comune, attraverso lo Sportello Unico, convoca una conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici e servizi comunque interessati, i quali, sulla base delle autocertificazioni rese e della documentazione prodotta, salvo gli esiti delle verifiche dei presupposti e requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per l'esercizio dell'attività, formulano, per quanto di rispettiva competenza, il loro parere riguardo alla procedibilità della domanda.

Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione con richiesta di concessione autorizzazione o parere urbanistico-edilizio senza che sia stato comunicato alcun esito, la domanda si intende accolta se contenente tutte le indicazioni e tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il competente ufficio non provveda alla suddetta comunicazione, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della domanda da parte del Comune come risultante dalla data apposta in arrivo dal Protocollo.

#### *Art. 26 – Parcheggi.*

La disponibilità di aree destinate a parcheggio è requisito essenziale, senza il quale non è

ammesso il rilascio di autorizzazione per la vendita per le medie strutture di vendita ed il venir

meno delle stesse aree destinate a parcheggio costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione.

L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione e di ampliamento della superficie di vendita.

L'adeguamento non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1 (*medie strutture di vendita inferiori alimentari o miste o extralimentari*).

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

La superficie delle aree destinate a parcheggio per le medie strutture di vendita (*parametro: mq. di parcheggio/mq. di superficie di vendita*), secondo quanto indicato nell'allegato E della L.R. 1/2000, sono:

- M1 A/M (*media struttura di vendita inferiore per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.*) = mq. parcheggio 0,8;
- M1 E (*media struttura di vendita inferiore per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.*) = mq. parcheggio 0,8;
- M2 A/M (*media struttura di vendita superiore per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq.*) = mq. parcheggio 1,5;
- M2 E (*media struttura di vendita superiore per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.*) = mq. parcheggio 1,5.

*Art. 27 - Subingresso nell'esercizio dell'attività per le medie strutture di vendita.*

Il trasferimento della gestione e della titolarità di una media struttura di vendita per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al comune, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59.

Secondo quanto previsto dalla circolare Ministero Industria n. 3467/C del 28.5.1999, nel caso del subingresso, trattandosi di mera modifica soggettiva e non di nuova apertura, il subentrante può continuare l'attività subito dopo aver presentato la comunicazione al Comune senza dover attendere 30 giorni per poter continuare l'attività. Il cedente deve trasmettere al comune la comunicazione di cessazione (*utilizzando il modello COM3, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 19 della L. 241/90*) al massimo entro il giorno fissato per la



cessione dell'azienda.

Viene fatto salvo in ogni caso il potere del responsabile del procedimento di verificare quanto dichiarato nella comunicazione.

Qualora si tratti di subingresso a causa di morte e di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 entro sei mesi dall'apertura della successione. In tal caso gli eredi sono comunque tenuti a trasmettere la comunicazione al Comune, riservandosi di comunicare i dati relativi ai requisiti professionali in un momento successivo. Il termine può essere prorogato qualora il ritardo non sia imputabile all'interessato.

#### *Art. 28 - Trasferimento di sede della struttura.*

Il trasferimento di sede di una media struttura di vendita è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

La domanda, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.n.114/98, dev'essere prodotta in conformità alle disposizioni del precedente art. 21.

Il trasferimento è consentito qualora nella zona di nuovo insediamento, in base allo strumento urbanistico generale, sia ritenuta ammissibile ed idonea la localizzazione della media struttura di vendita appartenente al settore commerciale ed alla classe dimensionale dell'esercizio oggetto di trasferimento così come previsto nella normativa urbanistica vigente.

#### *Art. 29 - Apertura di medie strutture di vendita per effetto di accorpamenti o concentrazioni.*

Il Comune provvederà a rilasciare l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1, nel rispetto delle norme urbanistiche, qualora la media struttura sia il risultato di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della L. 426/71 e s.m.i., per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per il valore di mq. 150 ciascuno o per la superficie effettiva se superiore.

#### *Art. 30 - Ampliamento della superficie per le medie strutture di vendita.*

Il Comune provvederà a rilasciare l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L. 426/71 e s.m.i.;
- l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 e M2 previsti per il Comune di Buccino (*rispettivamente mq. 900 e mq. 1.500*);
- la domanda sia accompagnata dall'impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

Negli altri casi, l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita deve essere richiesta al Comune che potrà rilasciarla nel rispetto della programmazione comunale, della normativa e delle previsioni urbanistiche.

Nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa, essa comporta la revoca delle autorizzazioni dei preesistenti esercizi.

#### *Art. 31 - Aggiunta di settore merceologico.*

L'aggiunta di un settore merceologico, non ancora autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media struttura di vendita esistente, è atto dovuto da parte del Comune a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

L'estensione ad altro settore merceologico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune con la stessa procedura prevista per l'apertura di una media struttura di vendita.

#### *Art. 32 - Autorizzazioni comunali costituenti atto dovuto.*

Fermo restando il necessario rispetto delle previsioni urbanistiche riguardanti la tipologia e gli standards di parcheggio, il Comune dovrà concedere l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita nelle seguenti ipotesi:

- trasferimento in qualsiasi zona, purchè in aree in cui sia previsto l'insediamento di medie strutture di vendita;
- vendita al dettaglio dell'operatore che esercita anche attività all'ingrosso (*attività esclusive*);
- l'ampliamento della superficie, per una volta sola, per un massimo del 20%, sempre che rimanga nei limiti dimensionali delle medie strutture di vendita.

*Art. 33 - Preposto alla vendita di generi alimentari.*

Per le ditte individuali non è ammesso il preposto alla vendita in sostituzione del titolare dell'esercizio.

Per le forme societarie il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n.59/2010 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Non sono richiesti atti di incarico o di nomina oltre alla sottoscrizione dell'apposita modulistica ministeriale.

In tali casi devono essere utilizzati i modelli ministeriali denominati COM2 ed allegato B, adeguati alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010.

*Art. 34 - Sospensione dell'attività.*

L'attivazione di una nuova media struttura di vendita deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.

L'attività di una media struttura di vendita può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

La comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta sospensione dell'attività.

In caso di comprovata necessità, l'organo comunale preposto può prorogare il termine di cui al precedente comma 2.

*Art. 35 - Cessazione dell'attività.*

La cessazione dell'attività relativa a medie strutture di vendita è soggetta alla sola comunicazione al Comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. Nr. 114/98.

La cessazione dell'attività può essere effettuata immediatamente dopo aver inoltrato comunicazione al Comune.

*Art. 36 - Gestione reparto pro-tempore.*

Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati, può affidare uno o più di tali reparti, purché lo gestisca in proprio per il periodo di

tempo convenuto, ad un soggetto che abbia i requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs.n.

59/2010.

Nella fattispecie, pur non costituendo la gestione di reparti un caso di subingresso, la modulistica da utilizzare è quella del Mod. COM 3, adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 19 della L. 241/90.

### **TITOLO III NORME GENERALI IN MATERIA DI VENDITA**

#### *Art. 37 - Vendita stagionale, temporanea, occasionale.*

Le vendite stagionali sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per lo svolgimento dell'attività commerciale ordinaria.

Le vendite temporanee, effettuate in occasione di fiere, esposizioni e speciali manifestazioni, possono essere esercitate senza alcuna comunicazione amministrativa o richiesta di autorizzazione, sempre che vi sia il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Le vendite occasionali e marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato possono essere avviate immediatamente senza attendere il decorso di almeno 30 giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione da parte del Comune.

Le vendite occasionali e marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato, associazioni culturali e dalle ONLUS sono quelle che si svolgono nell'ambito di iniziative di solidarietà (*celebrazioni, campagne di sensibilizzazione pubblica ecc.*) per il perseguimento dei fini istituzionali delle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni culturali e dalle Onlus; sono altresì vendite occasionali quelle che hanno ad oggetto beni acquisiti da terzi a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato, dalle associazioni culturali e dalle Onlus e senza alcun intermediario.

#### *Art. 38 - Vendite nelle fiere campionarie e mostre.*

Non è richiesta alcuna comunicazione al Comune se la vendita viene effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, sempre che la vendita riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

E' sempre fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

## Art. 39 - Orari di vendita.

Gli orari di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti a condizione che vengano rispettate le disposizioni di legge (*Titolo IV, D.Lgs. 114/98*), di regolamento e qualsiasi altro atto adottato dall'Amministrazione.

### 1. Orario di apertura e di chiusura:

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio sempre che non venga superato il limite di 13 ore giornaliere di apertura.

### 2. Apertura notturna:

In tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno cioè dalle ore 22 alle ore 7.

### 3. Pubblicità dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico:

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno ed eventuali altri mezzi idonei di informazione:

- l'orario di effettiva apertura e chiusura;

### 4. Obbligo di comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico:

Gli esercizi devono comunicare al Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura.

Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 3 giorni.

In mancanza di comunicazione, gli esercizi diversi dalle tipologie indicate nel successivo punto 5 devono rispettare gli orari attualmente previsti.

### 5. Esclusioni

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
- rivendite di giornali;
- rosticcerie;
- pasticcerie;
- laboratori di pasta alimentare fresca;
- caseifici;

- esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano

svolte in maniera esclusiva o prevalente:

piante e fiori;

videocassette;

articoli da ricordo;

artigianato locale.

L'esonero decorre dal decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso motivato diniego da parte del Comune.

#### 6. Sanzioni

Le violazioni alle norme previste ai punti 1, 2 e 3 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 3.098,74 come previsto dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 114/98.

Le violazioni alle norme previste al punto 4 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 51,65.

E' consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

La presente disciplina sugli orari di vendita non si applica a quelle attività commerciali per le quali restano in vigore le norme specificamente per esse previste, quali ad esempio:

- esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/91) e s.m.i.;
- rivendite di quotidiani e periodici (L. 67/87) e s.m.i.;
- vendite di prodotti agricoli direttamente effettuate da agricoltori (L. 59/63) s.m.i..

Inoltre, rimangono escluse dalla disciplina sugli orari di vendita le attività indicate nel comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 114/98, sempre che le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

#### *Art. 40 - Sospensione dell'attività.*

La sospensione dell'attività per un periodo continuo superiore a gg. 30 deve essere comunicata all'ufficio commercio.

L'inattività non potrà superare un periodo superiore ad un anno.

#### *Art. 41 - Operatori extracomunitari.*

I cittadini extracomunitari devono allegare alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni e alle richieste di autorizzazione fotocopia del permesso di soggiorno che

consenta l'esercizio di un lavoro autonomo.

In caso di società si verificano i permessi di soggiorno dei legali rappresentanti.

*Art. 42 - Destinazione d'uso relativa ai locali adibiti ad attività mista.*

Sotto l'aspetto tecnico-urbanistico è ammesso l'esercizio nello stesso locale di attività commerciale unita ad altre compatibili sotto l'aspetto igienico-sanitario e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

Per quanto attiene all'esercizio dell'attività commerciale, l'operatore è comunque soggetto al rispetto del D. Lgs. N.114/98.

*Art. 43 - Vendita effettuata da imprese artigiane e/o industriali.*

Rimangono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i soggetti titolari di attività industriali e gli artigiani iscritti all'Albo di cui all'art. 5 comma 1 della L. 8 agosto 1985, n. 443 che esercitino la vendita al pubblico dei beni di produzione propria nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti.

Il presente regolamento e la normativa generale in materia di commercio si applicano anche agli artigiani se la vendita avviene in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero se i beni posti in vendita non siano di produzione propria, salvo espresse esclusioni previste da specifiche leggi .

*Art. 44 - Vendita effettuata da produttori agricoli singoli o associati.*

Ai produttori singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 c.c., ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18.5.2008 e s.m.i., non si applicano le disposizioni del D. Lgs. 114/98.

Per la vendita di prodotti al consumatore, il soggetto interessato comunica l'inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n.228 18 Maggio 2001 e succ. mod. ed integr.

*Art. 45 - Attività abusiva di esercizi di vicinato.*

In ogni momento, l'amministrazione può ordinare la chiusura immediata dell'esercizio di vendita non conforme alla normativa senza che venga attribuito un termine per la eventuale

regolarizzazione.

#### *Art. 46 - Forme speciali di vendita.*

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, il subingresso e la cessazione dell'esercizio relative alle altre forme speciali di vendita al dettaglio previste dal D.lgs. 114/98 agli articoli 16 (*Spacci interni*), 17 (*Apparecchi automatici*), 18 (*Vendita per corrispondenza, ecc.*), 19 (*Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori*) e 20 (*Propaganda a fini commerciali*), sono soggette alla presentazione della sola S.C.I.A. allo sportello unico delle attività produttive del Comune di Buccino e pertanto sono soggetti alla stessa procedura degli esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 19, della legge 7/8/1990 n.241, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, della legge 30.7.2010 n. 122.

Le segnalazioni certificate di inizio di attività devono essere fatte utilizzando esclusivamente i modelli ministeriali corrispondenti, adeguati alle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 19, della L. 241/90, da compilare e presentare in conformità alle relative istruzioni.

Le attività già esistenti alla data dal 24.4.1999 non sono soggette a comunicazione, salvo in ogni caso l'adeguamento alle nuove regole sulle modalità di vendita.

#### *Art. 47 - Vendite straordinarie.*

Sono vendite straordinarie: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, così come individuate e disciplinate dall'art. 15 del D. Lgs Nr. 114/98 e dall'art.20 della L. R. 1/2000 e ss.mm.ii..

##### **VENDITE DI LIQUIDAZIONE**

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci nelle seguenti ipotesi:

- cessazione dell'attività commerciale (*da intendersi anche come cessazione di uno dei settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato*);
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altri locali;
- trasformazione o rinnovo dei locali.

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per un periodo non superiore a sei settimane elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda.

L'interessato dà comunicazione al Comune, dell'inizio della vendita di liquidazione, almeno 15



giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, in caso di inadempienza, applica d'ufficio le sanzioni previste.

Nella comunicazione al Comune, di svolgimento delle vendite di liquidazione, deve essere in ogni caso indicato:

- a) la data di inizio e la durata della iniziativa;
- b) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
- c) ubicazione dei locali.

#### *VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI*

Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante di prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente in due periodi dell'anno, individuati dal Comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno.

Le merci offerte a prezzo di saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali altrimenti, nel caso in cui tale separazione non fosse possibile, quest'ultimo tipo di merci non può essere posto in vendita.

Nel caso che per la stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita, secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo topografico.

Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo.

#### *VENDITE PROMOZIONALI*

Le vendite promozionali devono essere pubblicizzate come tali e possono riguardare tutto o una parte dei prodotti merceologici.

Le vendite PROMOZIONALI dei soli generi del settore extralimentare specializzato sono soggette a previa comunicazione al Comune da effettuarsi, almeno dieci giorni prima, con lettera raccomandata in carta libera e con l'indicazione della data di inizio.

Le vendite promozionali hanno una durata massima di quattro settimane. Le merci in vendita devono indicare il prezzo praticato prima della vendita promozionale e quello nuovo con relativo sconto o ribasso espresso in percentuale.

#### *Art. 48 - Disposizioni comuni alle vendite straordinarie*

Le vendite straordinarie di cui all'art. 47, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività e delle vendite promozionali, non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione. Nelle vendite straordinarie (*liquidazione, fine stagione o saldi*) le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione del prezzo normale di vendita e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Le vendite straordinarie devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indichino la esatta dicitura.

Durante il periodo delle vendite straordinarie è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

La pubblicità deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

Per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano le sanzioni previste al comma 3 dell'art. 22 del d.lgs.114/98. Nei casi di recidiva il responsabile dell'ufficio commercio dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

#### *Art. 49 - Commercio di cose antiche o usate.*

La vendita al dettaglio di cose usate o antiche comporta, oltre alla S.C.I.A., se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero all'autorizzazione, per le medie strutture di vendita, anche la denuncia (*dichiarazione preventiva*) all'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 126 del R.D. del 18-6-1931, n. 773 (t.u.l.p.s.) e dell'art. 19 della Legge 241/1990.

La dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica sicurezza deve contenere, secondo quanto previsto dall'art. 242 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. N. 635 del 6.5.1940) l'indicazione della sede dell'esercizio e del tipo di commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico o artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

Copia della stessa viene consegnata all'Ufficio di Polizia Municipale per eventuale opera di vigilanza.

*Art. 50 - Commercio di prodotti soggetti a norme speciali.*

Secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 114/98, la commercializzazione di prodotti soggetti a leggi speciali (*quali carni fresche, latte fresco, funghi freschi, ortopedia e sanitari, preziosi, ecc.*) comporta che il titolare dell'esercizio commerciale comunichi al Comune gli estremi delle autorizzazioni che abilitino al commercio degli stessi.

L'attività di somministrazione, trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari è soggetta a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 e della deliberazione di G.R. della Campania n. 797 del 16.6.2006.

*Art. 51 - Vendita congiunta di prodotti appartenenti ai due settori.*

L'esercizio autorizzato alla vendita delle merci comprese in un solo settore di riferimento (*alimentare o non alimentare*) può vendere al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo, prodotti promiscui appartenenti ai due settori purchè i prodotti del settore autorizzato contenuti nella confezione siano, rispetto agli altri, di valore pari o superiore ai tre quarti del prezzo complessivo della confezione stessa, fatta salva, in ogni caso, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie che disciplinano la vendita.

*Art. 52 - Distribuzione di farmaci.*

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o

di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute e della Regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

#### *Art. 53 - Monitoraggio della rete distributiva: I compiti del comune.*

In funzione delle competenze proprie dell'Osservatorio Regionale sulla rete commerciale, l'Ufficio Commercio provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme che disciplinano l'attività dello stesso Osservatorio, a trasmettere tutti i dati relativi agli esercizi commerciali, suddividendoli per settore (*alimentare e non alimentare*), per grandezza (*esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, centri commerciali*) e per tipologia di evento (*conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione attività, ecc.*), il tutto allo scopo di consentire il monitoraggio della rete distributiva, della adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ecc.

#### *Art. 54 – Sanzioni.*

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71, chiunque viola le disposizioni sul commercio relative a:

- requisiti d'accesso all'attività (art.71 del D.Lgs. n.59/2010);
- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato (art. 65 D.Lgs.n.59/2010);
- apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita (art. 8, D.Lgs. 114/98);
- forme speciali di vendita al dettaglio (*spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio del consumatore, di cui agli artt. 66, 67, 68 e 69 del D.Lgs. n.59/2010*);

In caso di particolare gravità o di recidiva, il responsabile del servizio può, inoltre, disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si

verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se si è preceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 ad euro 3.098,74, chiunque viola le disposizioni sul commercio relative a:

- orario di apertura e di chiusura (art. 11, D.Lgs. 114/98);
- pubblicità dei prezzi (art. 14, D.Lgs. 114/98);
- vendite straordinarie (art. 14, D.Lgs. 114/98);
- comunicazioni dovute in caso di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte (*subingresso: affitto, vendita, eredità, comodato, usufrutto*) e cessazione dell'attività (art. 26, comma 5, D.Lgs. 114/98).

L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

- non inizia l'attività relativa ad una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

Il Responsabile del servizio commercio ordina la chiusura dell'esercizio di vicinato qualora il titolare:

- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il Responsabile del servizio commercio ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Per tutte le violazioni l'autorità competente è il responsabile del servizio del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla stesso Ente pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze - ingiunzioni di pagamento.

\*\*\*\*\*

# Decreto Dirigenziale n. 650 del 30/12/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

L.R. 1/2000 - VISTO DI CONFORMITA' REGIONALE ALLO STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, i Comuni devono provvedere a dotarsi dello specifico "strumento d'intervento per l'apparato distributivo";
- b. detto strumento, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza, alla stregua delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, costituisce piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto dopo l'approvazione in Consiglio Comunale al visto di conformità regionale da rilasciarsi entro 90 giorni;
- c. con nota n. 713/SP, del 12/10/2000, l'assessore competente al ramo ha emanato le "Direttive afferenti le problematiche d'urbanistica commerciale e gli adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita" ai sigg. Sindaci dei Comuni della Regione;
- d. in dette direttive sono elencati gli atti e gli elaborati che i Comuni devono produrre al fine di ottenere il citato visto di conformità regionale;

CONSIDERATO che:

- a. L'Amministrazione Comunale BUCCINO (SA) , con la nota n. 10234 del 09.12.2010, acquisita al protocollo regionale al n. 1028730 del 27.12.2010, ha inviato gli atti tecnici ed amministrativi inerenti lo "Strumento di intervento dell'apparato distributivo (SIAD)" ai sensi e per gli effetti della L R 1/2000 ;
- b. La Giunta Comunale del comune di BUCCINO (SA) , con l'atto **n. 155 dell' 23.08.2010** ad oggetto – SIAD Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo Adempimenti- delibera di precisare che:
  - b.1 le scelte di localizzazione delle strutture distributive comportano un mero adeguamento del vigente strumento comunale , in quanto non prevedono né variazioni degli indici edificatori delle aeree né l'aumento dei volumi esistenti;
  - b.2 vi è la piena conformità dello strumento d'intervento comunale per l'apparato distributivo alle prescrizioni della legge regionale 1/2000 e s.m.i. con l'assenza di vincoli per le aree di programmata localizzazione delle strutture distributive;
- c. Il Consiglio Comunale del Comune di BUCCINO (SA) , ottemperati gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 1/2000, ha approvato, con l'atto deliberativo **n. 21 del 01.12.2010**, lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo (SIAD), rimarcando che tale strumento di intervento comporta mero adeguamento del vigente piano urbanistico comunale non prevedendo variazioni degli indici edificatori o l'aumento dei volumi esistenti.

RISCONTRATO che

Il comma 1 dell'art. 11 del Regolamento delle Attività Commerciali , allegato alla delibera consiliare n. 21/2010 , detta disposizioni non conformi alla normativa vigente circa la figura del preposto alla vendita;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

*n. 1 del 3 Gennaio 2011*

RITENUTO di dover comunque provvedere in merito alla Conformità dello Strumento di Intervento (SIAD), essendo sufficiente dettare una mera prescrizione, per quanto riscontrato, senza che il presente atto e lo Strumento di intervento risultino inficiati.

VISTO

Il Decreto Legislativo 114/98;

la Legge 248/06;

la Legge Regionale 1/2000;

la Legge Regionale n. 12/2007;

il D Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59;

la legge 30 luglio 2010 , n. 122;

la delibera di Giunta Comunale **n. 155 dell' 23.08.2010** del comune di BUCCINO (SA)

le delibere di Consiglio Comunale **n. 21 del 01.12.2010** del comune di BUCCINO (SA)

VISTO l'art. 4, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 di attribuzione ai dirigenti delle competenze all'adozione degli atti di gestione;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al dott. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTA la DGR n. 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'AGC 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile della posizione organizzativa " L . R . 1/2000

Verifica di conformità amministrativa"

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di emettere il visto di Conformità Regionale allo " Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) " del comune di BUCCINO (SA) , approvato con la delibera di Consiglio Comunale **n. 21 del 01.12.2010** ad eccezione di quanto regolamentato dal comma 1 dell'art. 11 del " Regolamento delle Attività Commerciali, allegato alla stessa;

2. di precisare che il summenzionato comma 1, dell'art. 11 del " Regolamento delle Attività Commerciali, allegato alla delibera consiliare n. 21/2010, di conseguenza, dovrà essere non applicato e stralciato, in quanto non sorretto da nessuna norma in materia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

4. di esplicitare che lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C, ad eccezione di quanto prescritto al punto 1 del presente atto ;

5. di trasmettere il presente atto, per i relativi adempimenti di competenza, al Settore Attività di Assistenza alle Sedute della Giunta, Servizio Registrazione Atti e Archiviazione Decreti Dirigenziali;

6. di comunicare, ai sensi della circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane, Riforma dell'Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, l'adozione del presente atto all'Assessore ai Trasporti e Sviluppo Economico;

7. di comunicare al comune di BUCCINO (SA) , con l'invio di una copia del presente decreto, l'avvenuta emissione del visto di conformità.

*dott. Luciano Califano*

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

n. 1 del 3 Gennaio 2011